



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N° 171

OGGETTO: LAVORI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO PER L'IRRIGAZIONE DI ORGOSOLO, OLIENA, NUORO, DORGALI, ORUNE E LULA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. CUP I87I19000080002, CIG 9673598999: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA EDIL TAGLIO CEMENTO SRL.

Il giorno 13/12/2024, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell'Area tecnica dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile, adottato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 04.02.2022, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo Regionale Prot. n. 2602 in data 17.02.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortili;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici) vigente, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

VISTO il D.P.R. 207/2010 vigente, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

VISTA la vigente L.R. n. 8/2018 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore Generale (DDG) n. 20 in data 26.07.2019 il sottoscritto ing. Sebastiano Bussalai, è nominato Responsabile del Procedimento per l'intervento denominato "*Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento*";
- a detto intervento veniva attribuito il seguente CUP: I87I19000080002;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 27 del 24.02.2023, è riapprovato, per quanto di competenza, il progetto definitivo dell'intervento in oggetto ed il relativo quadro economico, d'importo complessivo pari a € 110.000.000,00, di cui € 67.099.292,17 per l'attuazione del 1° stralcio (comprendente la progettazione esecutiva dell'intero intervento e la esecuzione di un primo stralcio dei lavori) € 10.289.423,48 per l'attuazione del 2° stralcio (completamento dei lavori) ed € 32.611.284,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione, validato dal sottoscritto RUP con verbale in data 23.02.2023;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 28 del 27.02.2023 è indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. a) 59, comma 1, e 60, del d.lgs. n.50/2016, per l'appalto della progettazione esecutiva dell'intero intervento e per l'esecuzione dei lavori di 1° stralcio;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 99 del 14.06.2023 l'appalto sopra richiamato è aggiudicato in favore della Società ICM S.p.A., per un importo complessivo pari a € 67.001.685,82 di cui € 59.989.353,12 per lavori a corpo, € 3.583.129,98 per lavori a misura, € 1.400.807,90 per progettazione esecutiva - al netto del ribasso dello 0,15% offerto sull'importo posto a base di gara - ed € 2.028.394,82 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; l'impresa ICM S.p.A. indicava quale responsabile della progettazione esecutiva il costituendo RTP tra la società SWS Engineering S.p.A. Trento (mandataria) e la società O2H Engineering Srls, Padova, (mandante), CIG 9673598999;
- nelle more della stipula del contratto d'appalto, con Verbale in data 06.07.2023 il sottoscritto RUP procedeva alla consegna alla ditta ICM S.p.A. del servizio di progettazione esecutiva;

- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 142 del 1° settembre 2023, avvalendosi della facoltà prevista nei documenti di gara, il Consorzio affidava alla Società Aggiudicataria anche l'esecuzione dei lavori di cui al 2° stralcio;
- il contratto pubblico di appalto integrato per l'affidamento – a favore della Società ICM S.p.A. – della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della diga, nel suo complesso, veniva stipulato in Nuoro in data 06.09.2023, Rep. n. 6984, Racc. n. 5609 e, quindi, veniva ivi registrato in data 14.09.2023 al n. 3423, Serie 1T;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n.130 del 22 ottobre 2024 è approvato, per quanto di competenza, il progetto esecutivo dell'intervento in premessa, aggiornato ed integrato per le motivazioni sopra esplicitate dall'Impresa appaltatrice ICM S.p.A., a firma dell'ing. Ing. Paolo Cucino, coordinatore RTP tra la società SWS Engineering S.p.A. Trento (mandataria) e la società O2H Engineering Srls, Padova, (mandante) all'uopo incaricata dalla stessa impresa ICM S.p.A., composto dagli elaborati indicati nel documento "2023_0659_ORG_R_001_R13 – Elenco elaborati", validato con provvedimento del RUP in data 21.10.2024, ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo di progetto pari a € 110.000.000,00;
- con Decreto Commissariale n. 1 del 23.10.2024 del Commissario Straordinario per le dighe in Sardegna ex art. 4 DL 32/2019 n. 21, è approvato, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma di Sardegna, il Progetto esecutivo ed il relativo Quadro Economico dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n.134 del 04 novembre 2024 è approvata la modifica al richiamato contratto d'appalto Rep. n. 6984/2023, di cui all'allegato schema di atto aggiuntivo (e relativi allegati B, C e D), per l'affidamento di maggiori lavorazioni previste nel richiamato progetto esecutivo (approvato con Decreto Commissariale n. 1 del 23.10.2024 del Commissario Straordinario per le dighe in Sardegna ex art. 4 DL 32/2019 n. 21), per un maggiore importo pari a € 1.173.116,87, oltre IVA di legge (al netto del ribasso del 0,15%, offerto in sede di gara dalla Società ICM S.p.A.);
- in data 06/11/2024 è sottoscritto tra le parti, mediante atto pubblico informatico notarile, l'atto aggiuntivo Rep. n.8490, Racc. n.6827, registrato a Nuoro in data 14.11.2024 al n.3881, Serie 1T; con la sottoscrizione di detto atto aggiuntivo l'importo complessivo del contratto originario Rep. n. 6984/2023 è rideterminato in complessivi, netti, euro 78.449.268,57;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo consortile in data 26.11.2024 al n.6712, l'appaltatore Società ICM S.p.A. ha presentato richiesta di autorizzazione al subappalto, nell'ambito dei lavori in premessa, in favore della ditta Edil Taglio Cemento SRL con sede in Milano, Piazzale L. Cadorna n.13, C.F. e P.IVA 00689200145, per l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella Categoria OS23– Demolizione di opere, per un importo presunto pari ad € 410.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza la cui incidenza è pari al 3%;

VISTO l'art.105 – *Subappalto* del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATO l'articolo 28. *Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'Appaltatore* del contratto d'appalto integrato stipulato con l'appaltatore Società ICM S.p.A. Rep. n. 6984/2023;

DATO ATTO che la l'appaltatore Società ICM S.p.A., in sede di gara, ha dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto per le categorie dei lavori poste a base di gara, nei limiti di legge;

ESAMINATA dal RUP l'istanza di subappalto di cui sopra, la documentazione ad essa allegata, tra cui il contratto di subappalto, e la successiva documentazione integrativa presentata dalla Società ICM S.p.A.;

ACQUISITO al protocollo consortile, in data 11/12/2024 al n.6968 il parere positivo, per quanto di competenza, del Direttore dei Lavori ing. Carlo Silvestri al rilascio della autorizzazione al subappalto richiesta dalla Società ICM S.p.A. in favore del subappaltatore Edil Taglio Cemento SRL;

ACQUISITA la relazione del RUP in data 11.12.2024 sull'esito positivo del procedimento di verifica di possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.) e speciale (di cui all'art.84 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.) in capo al subappaltatore Edil Taglio Cemento SRL, anche mediante il FVOE messo a disposizione da ANAC;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.105, comma 13, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per l'espletamento delle prestazioni eseguite quando lo stesso è una microimpresa o piccola impresa;

VERIFICATO che il subappaltatore rientra nella fattispecie di piccola impresa di cui alla richiamata disposizione normativa;

EVIDENZIATO che il subappaltatore, accentando le modalità di pagamento delle prestazioni eseguite, stabilite nell'art.5 – *Pagamenti ed altri adempimenti* del contratto di subappalto, rinuncia, di fatto, al pagamento diretto delle stesse da parte della stazione appaltante, prevista dall'art.105, comma 13, lett. a), del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATO il comunicato ANAC del 25.10.2020 *Indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa;*

RITENUTO, per quanto sopra, di accogliere detta richiesta di autorizzazione di subappalto inoltrata dalla Società ICM S.p.A., in favore del subappaltatore Edil Taglio Cemento SRL, ai sensi dell'art.105 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., accettando le modalità di pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore stabilite nel contratto di subappalto con le quali lo stesso rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, prevista dall'art.105, comma 13, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.;

EVIDENZIATO che:

- nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.;

- l'appaltatore Società ICM S.p.A., è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.;

DATO ATTO che la stipula dei contratti di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con la determinazione di aggiudicazione n.99/2023 e di modifica contrattuale di cui alla determina n.134/2024;

DETERMINA

1) sulla base di quanto esposto in premessa, di autorizzare, ai sensi dell'art.105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la Società ICM S.p.A., in qualità di aggiudicataria dell'appalto integrato per l'attuazione dell'intervento denominato *“Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento”* (CUP I87I190000800026, CIG 9673598999), ad affidare in subappalto alla Società Edil Taglio Cemento SRL con sede in Milano, Piazzale L. Cadorna n.13, C.F. e P.IVA 00689200145, per l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella Categoria OS23- Demolizione di opere, per un importo presunto pari ad € 410.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza la cui incidenza è pari al 3%;

2) di dare atto che, per esplicita rinuncia del subappaltatore Edil Taglio Cemento SRL, che accetta le modalità di pagamento delle prestazioni stabilite nell'art.5 - *Pagamenti ed altri adempimenti* del contratto di subappalto, il Consorzio non provvederà al pagamento diretto dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, previsto dall'articolo 105, comma 13, lettera a) d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.;

3) di dare atto che, nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura del Consorzio;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

5) di trasmettere la presente determinazione al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 13/12/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 13/12/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli